

Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 2024, n. 4-686

**Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo" al Comune di Cirié (TO).**



Seduta N° 38

Adunanza 30 DICEMBRE 2024

Il giorno 30 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 15:10 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via straordinaria, in modalità telematica, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Elena Chiorino Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: il Presidente Alberto CIRIO, gli Assessori Marina CHIARELLI - Matteo MARNATI - Federico RIBOLDI - Andrea TRONZANO

**DGR 4-686/2024/XII**

**OGGETTO:**

Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 "Tutela ed uso del suolo" al Comune di Cirié (TO).

A relazione di: Gabusi, Gallo

Premesso che:

- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, obbliga i Comuni ad effettuare, attraverso la revisione dei propri strumenti urbanistici, la verifica delle effettive situazioni di dissesto e di rischio idraulico ed idrogeologico presenti sul proprio territorio rispetto a quelle individuate dal PAI medesimo;
- in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza del territorio, sono state fornite indicazioni e indirizzi specifici in tal senso, a partire dal 2001, attraverso numerose disposizioni, da ultimo con la DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 tuttora vigente, nonché attraverso la DGR n. 31-6223 del 23 dicembre 2017 concernente "*Criteria per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE*";
- il Comune di Cirié dispone di un PRGC adeguato al PAI, approvato con DGR n. 20-4013 del 3 ottobre 2016.

Richiamato l'articolo 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (Tutela ed uso del suolo) che sancisce:

- al comma 1, "*La Giunta regionale, acquisito il parere del comune interessato, può adottare provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, anche di opere in corso di realizzazione,*

*atti a prevenire mutamenti di destinazioni d'uso, nonché la costruzione o la trasformazione di opere pubbliche o private, nelle aree colpite da gravi calamità naturali o nelle aree soggette a dissesto, pericolo di valanghe o di alluvioni o che, comunque, presentano caratteri geomorfologici che le rendono inadatte a nuovi insediamenti. Tali aree sono delimitate nel provvedimento cautelare di cui al presente comma.”;*

- al comma 2, *“I provvedimenti di cui al comma 1 hanno efficacia sino all'adozione di variante al PAI, al PTCP, al PTCM o al PRG, elaborata tenendo conto della calamità naturale, del dissesto idrogeologico o del pericolo di cui al comma 1; i provvedimenti medesimi perdono in ogni caso efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla loro adozione”.*

Preso atto che a valle del ponte per Robassomero sul T. Stura di Lanzo è presente, in destra idrografica, un edificio residenziale che ricade parte in territorio di Cirié e parte in territorio di Robassomero.

Preso atto, inoltre, che:

- la carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico del PRGC vigente del Comune di Cirié inserisce la parte di edificio ricadente nel suo territorio e le sue pertinenze in classe IIIb3B ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, in quanto ubicate in aree a pericolosità elevata comprese nella fascia B del PAI: la parte dell'edificio ricadente entro il territorio comunale di Cirié risulta più vicina al corso d'acqua rispetto alla parte di edificio ricadente entro il territorio di Robassomero;
- la carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC vigente del Comune di Robassomero, invece, inserisce più cautelativamente la parte di edificio ricadente nel suo territorio in una classe IIC a pericolosità molto elevata nell'ambito della quale gli insediamenti esistenti devono essere rilocalizzati: la parte dell'edificio ricadente entro il territorio comunale di Robassomero risulta più distante dal corso d'acqua rispetto a quella ricadente entro il territorio di Cirié.

Preso atto, altresì, che:

- è pervenuta al Comune di Cirié una richiesta, da parte della proprietà dell'immobile residenziale sopra citato, affinché venga riconosciuta la classe di rischio molto elevata (*“IIC - Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445.”*) anche alla parte dell'immobile attualmente inserita nella classe IIIb3B;
- tale richiesta è propedeutica all'eventuale accesso da parte del privato ai contributi per la rilocalizzazione (o indennizzo alternativo) previsti dalla DGR n. 31-6223 del 22 dicembre 2017 *“Criteri per l'attuazione delle Misure di prevenzione M22 (rilocalizzazioni degli elementi vulnerabili dalle zone inondabili) e M23 (riduzione della vulnerabilità degli elementi esposti non rilocalizzabili), ai sensi dell'articolo 67 del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 e della Direttiva 2007/60/CE”;*
- l'Amministrazione comunale di Cirié ha trasmesso alla Regione Piemonte in data 16/07/2024 una nota a mezzo PEC (prot. Regione Piemonte n. 28399 del 16/07/2024) con la quale ha richiesto di valutare l'opportunità di applicare i provvedimenti cautelari previsti dall'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 (LUR) alla porzione di edificio residenziale ricadente in classe IIIb3B nella carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico del PRGC vigente del Comune di Cirié.

Dato atto che, come da risultanze istruttorie del Settore “Geologico” della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica:

- la classificazione di sintesi della parte dell'edificio più vicina al corso d'acqua che ricade entro il

Comune di Cirié risulta meno cautelativa rispetto a quella adottata dal Comune di Robassomero per la parte dell'edificio più distante dal corso d'acqua;

- al fine di omogeneizzare le classificazioni di sintesi dei comuni confinanti e di normare in maniera opportuna gli ambiti soggetti al medesimo livello di pericolosità risulta necessario prevedere una classificazione maggiormente cautelativa per la parte dell'edificio, con le sue pertinenze, ricadenti entro il territorio di Cirié;
- al fine di una maggiore tutela per la pubblica e privata incolumità risulta opportuno adottare provvedimenti cautelari finalizzati a prevenire trasformazioni urbanistiche non congruenti con il livello di pericolosità evidenziatosi successivamente all'approvazione del PRGC vigente e porre in essere procedure di rilocalizzazione dell'edificio a rischio.

Dato atto, inoltre, che il suddetto Settore "Geologico":

- ha condotto i necessari approfondimenti in merito alle problematiche geologiche che caratterizzano l'ambito oggetto di richiesta di applicazione dei provvedimenti cautelari;
- sulla base di tali approfondimenti, unitamente alle indicazioni già presenti negli studi geologici prodotti dal Comune di Cirié nell'ambito della variante di adeguamento al PAI, ha potuto individuare gli ambiti territoriali per i quali le problematiche geologiche e idrauliche rendono necessari provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione atti a prevenire interventi di trasformazione urbanistica non compatibili con il livello di pericolosità geologica e idraulica attualmente presenti nelle aree di che trattasi;
- ha avviato le procedure per l'applicazione dei provvedimenti cautelari richiedendo al Comune di Cirié con nota n. 40614 del 28/08/2024 il parere di competenza ai sensi del 1° comma del citato art. 9 bis;
- ha provveduto ad elaborare un documento denominato "Relazione illustrativa" quale sintesi delle problematiche geologiche e idrauliche che interessano l'area di che trattasi; ha individuato, altresì, l'ambito territoriale di applicazione rappresentato in modalità cartografica e la tipologia degli interventi edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi.

Preso atto che, a riscontro della citata nota n. 40614 del 28/08/2024, il Comune di Cirié ha espresso il parere previsto dal comma 1 dell'art. 9 bis della LUR in data 07/11/2024 tramite PEC (prot. Regione Piemonte n. 46066 del 14/11/2024) prendendo atto della proposta regionale, senza ulteriori osservazioni.

Richiamato che:

- l'applicazione dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione si rende necessaria per prevenire fin da subito interventi di trasformazione urbanistica non congruenti con il livello di pericolosità geologica e idraulica attualmente presenti nelle aree di che trattasi, sino all'adeguamento dello strumento urbanistico alle reali condizioni di pericolosità presenti sul territorio;

in particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 bis in combinato disposto con l'articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all'atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all'adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia.

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001 "*Piano stralcio per l'assetto*

*idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po*”,

- il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*”,
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 e in esito all’istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto di natura pianificatoria.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

Tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale, unanime  
*delibera*

- di stabilire di applicare, per le motivazioni esplicitate nell’Allegato 1 denominato “Relazione illustrativa” facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di cui all’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977 alle porzioni di territorio del Comune di Cirié (TO) come definite, quale ambito territoriale di applicazione dell’articolo 9 bis della legge regionale n. 56/1977, nella cartografia di cui all’Allegato 2 facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, individuando come tipologie degli interventi ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari stessi quelle richiamate nell’Allegato 3, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di demandare al Settore “Geologico”, al Settore “Difesa del suolo” e al Settore “Tecnico regionale” competente per territorio della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica e al Settore Urbanistica competente per territorio della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio, nell’ambito delle rispettive competenze, di fornire al Comune di Cirié la necessaria assistenza tecnica preventiva per l’impostazione della revisione dello strumento urbanistico, limitatamente alle aree oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari, ai sensi della legge regionale n. 56/1977;
- di demandare al Settore “Geologico” di esprimere il parere ai sensi della DGR n. 64-7417 del 7 aprile 2014 sulla documentazione geologica redatta a supporto della revisione dello strumento urbanistico, anche avvalendosi del contributo specialistico degli altri Settori della Direzione regionale Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione civile, Trasporti e Logistica competenti in materia idraulica;
- di stabilire che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 9 bis in combinato disposto con l’articolo 58 della legge regionale n. 56/1977, i provvedimenti cautelari hanno efficacia sino all’atto di adozione della proposta tecnica del progetto preliminare della variante al PRG, qualora questa esplicitamente preveda le misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58, comma 2, della stessa legge regionale n. 56/1977, o in alternativa sino all’adozione del progetto preliminare, e che, ai sensi dei citati articoli, i provvedimenti cautelari perdono efficacia decorso il termine di trentasei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte della presente deliberazione e che potranno essere reiterati nel caso in cui la variante al PRG non sia avviata nei tempi previsti per la salvaguardia;
- che il presente provvedimento non comporta effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

La presente deliberazione, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 33/2013 sul sito istituzionale dell’Ente, nella Sezione

“Amministrazione Trasparente”.

Allegato

*Applicazione dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni al Comune di Cirié (TO)*

## **ALLEGATO 1 – RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

A valle del ponte per Robassomero sul T. Stura di Lanzo è presente, in destra idrografica, un edificio residenziale che ricade parte in territorio di Cirié e parte in territorio di Robassomero.

La carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico del PRGC vigente del Comune di Cirié inserisce la parte di edificio ricadente nel suo territorio e le sue pertinenze in classe IIIb3B ai sensi della Circolare PGR n. 7/LAP/1996 e successiva Nota Tecnica Esplicativa del 1999, in quanto ubicate in aree a pericolosità elevata comprese nella fascia B del PAI: la parte dell'edificio ricadente entro il territorio comunale di Cirié risulta più vicina al corso d'acqua rispetto alla parte di edificio ricadente entro il territorio di Robassomero.


La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica del PRGC vigente del Comune di Robassomero, invece, inserisce più cautelativamente la parte di edificio ricadente nel suo territorio in una classe IIIC a pericolosità molto elevata nell'ambito della quale gli insediamenti esistenti devono essere rilocalizzati: la parte dell'edificio ricadente entro il territorio comunale di Robassomero risulta più distante dal corso d'acqua rispetto a quella ricadente entro il territorio di Cirié.

Considerato che la classificazione di sintesi della parte dell'edificio più vicina al corso d'acqua che ricade entro il Comune di Cirié risulta meno cautelativa rispetto a quella adottata dal Comune di Robassomero per la parte dell'edificio più distante dal corso d'acqua, al fine di omogeneizzare le classificazioni di sintesi dei comuni confinanti e di normare in maniera opportuna gli ambiti soggetti al medesimo livello di pericolosità risulta necessario prevedere una classificazione maggiormente cautelativa per la parte dell'edificio, con le sue pertinenze, ricadenti entro il territorio di Cirié.

Pertanto, al fine di una maggiore tutela per la pubblica e privata incolumità, si ritiene opportuno adottare dei provvedimenti cautelari di inibizione e sospensione di interventi edificatori finalizzati a prevenire trasformazioni urbanistiche del territorio non congruenti con il livello di pericolosità presente nelle aree a pericolosità elevata, individuate con il tratteggio blu nell'allegato 2, presenti in destra idrografica del T. Stura, a valle del ponte per Robassomero, inserite in classe IIIb3B nello strumento urbanistico vigente del Comune di Cirié e porre in essere procedure di rilocalizzazione dell'edificio a rischio.

## ALLEGATO 2

Perimetro area oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari (tratteggio blu)



**N.B.** L'area oggetto di applicazione dei provvedimenti cautelari è quella indicata con il tratteggio blu in destra idrografica del T. Stura di Lanzo, a valle del ponte per Robassomero, compresa tra il T. Stura di Lanzo e il confine con il Comune di Robassomero.

## **ALLEGATO 3**

### **Normativa relativa ai tipi di intervento edilizi e urbanistici ammessi nelle aree interessate dai provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni**

Vengono di seguito indicati, in assenza di adeguamento dello strumento urbanistico e fatte salve le normative tecniche sovraordinate, gli interventi ammessi durante la vigenza dei provvedimenti cautelari di cui all'art. 9 bis della legge urbanistica regionale n. 56/1977 nelle aree oggetto di perimetrazione.

#### **Interventi ammessi**

- Interventi di ripristino delle opere di difesa.
- Interventi idraulici e di sistemazione ambientale atti a ridurre il rischio idraulico.
- Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- La ristrutturazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato del dissesto.
- Relativamente ai fabbricati esistenti sono ammessi gli interventi di seguito elencati, ove coerenti con lo strumento urbanistico vigente e in ogni caso senza incremento di carico antropico:
  - manutenzione ordinaria;
  - manutenzione straordinaria limitatamente al solo mantenimento tecnico della sicurezza strutturale e al ripristino delle recinzioni;
  - demolizione senza ricostruzione.

#### **Note**

I tipi di intervento indicati nel presente documento sono definiti dall'art. 13 della Legge Regionale n. 56/1977.

Si specifica che gli interventi edilizi ammessi dal presente allegato valgono per le opere pubbliche e private, sia per gli interventi già autorizzati che per le istanze di trasformazione urbanistica o edilizia ancora da autorizzare e che eventuali interventi in corso di realizzazione dovranno essere sospesi se in contrasto con quelli consentiti dal presente allegato.

Le aree perimetrate ai sensi dell'art. 9 bis della legge regionale 56/1977 dovranno essere inserite nel piano comunale di Protezione Civile che dovrà garantire la tutela della incolumità pubblica e privata. Tale Piano dovrà comunque essere aggiornato a seguito della revisione dello strumento urbanistico ed essere con questo coerente ai sensi del "Codice della Protezione Civile" approvato con D.lgs. 31/01/2018, n. 1.